

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.86/12

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - Fortino xxx c/RTI xxxx GRUPPO MEDIASET

IL PRESIDENTE

Nella seduta del giorno 25 giugno 2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, presente dall'Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria; dato atto che la seduta del Comitato, prevista per oggi, in cui si doveva procedere all'approvazione delle definizioni delle controversie, non si è potuta tenere per mancanza del numero legale; ritenuto che i termini procedurali previsti dalla normativa vigente sono scaduti molti dei ricorsi posti oggi in decisione; considerato che per la natura provvedimento delle deliberazioni de quibus non è dato rinviare ulteriormente la decisione di essi;

visto il verbale della seduta odierna che forma parte integrante del presente deliberato;

visto l'art. 3, comma 2, lettera d) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 27 giugno 2011, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 32026, con cui il sig. xxxxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere, pomossa nei confronti della società RTI xxx GRUPPO MEDIASET, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS. e ss. mm. e ii.;

la nota del 29 giugno 2011 (prot. n. 32579), con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

l'avviso di convocazione (del 24 febbraio 2012, prot. n. 9625) con cui il Responsabile del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 14 marzo 2012, alla relativa udienza di discussione;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente xxxxxxxx ha dichiarato di aver acquistato, nel mese di agosto 2010, una tessera prepagata Mediaset Premium, attivata in data 10 settembre 2010, con la quale lo stesso, per i primi due mesi, fruiva gratuitamente della visione dei programmi contenuti nella predetta tessera, ed afferiva servizio Gallery+Calcio.

Al momento dell'acquisto di tale suddetta tessera, l'operatore del call center Mediaset ha assicurato l'utente riguardo l'ottima ricezione del segnale nella zona di residenza dello stesso.

Contrariamente a ciò, l'utente asserisce che, in data 18 settembre 2010, durante l'incontro di calcio Milan-Catania, il segnale è stato sempre irregolare e discontinuo, tale da impedire la visione del suindicato evento sportivo.

La segnalazione (inviata a mezzo raccomandata del 20 settembre 2010), con cui RTI è stata informata del predetto episodio, è rimasta priva di riscontro.

Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, la responsabilità del succitato malfunzionamento è ascrivibile, esclusivamente, a RTI, atteso che tutti gli altri canali trasmessi sul digitale terrestre sono visibili in qualsiasi ora della giornata, nel mentre la visione dei canali Mediaset Premium è possibile solo per poche ore al giorno (sullo schermo appare la dicitura "assenza di segnale").

A seguito di contatti con il call center Mediaset, per segnalare ripetute assenze di segnale sui canali Mediaset Premium, in data 9 ottobre 2010, l'utente ha ricevuto la proposta di passare all'abbonamento denominato Easy Pay, con decorrenza dal mese successivo (9 novembre 2010) e con rimborso del corrispettivo di € 39,00 (afferre all'offerta iniziale), da stornare sulle fatture a venire, verso il corrispettivo mensile di € 19,00.

Tuttavia, difformemente dagli accordi telefonici precedentemente raggiunti, il sig. Fortino si è visto detrarre dalla propria carta di credito € 39,00, ed ha, altresì, ricevuto, in maniera del tutto ingiustificata, fattura del 10 novembre 2010, per un importo pari a € 53, 81, dovuto, presuntivamente, per il costo mensile del canone di abbonamento Easy Pay, a partire dal 8 ottobre 2010 sino al 31 dicembre 2010.

Con raccomandata del 24 novembre 2010, l'utente ha invitato RTI a provvedere all'annullamento della succitata fattura, nonché al rimborso e/o indennizzo del disagio subito. Tale diffida non ha sortito alcun effetto.

Per i suesposti motivi, l'istante ha promosso, in data 22 aprile 2011, presso questo Co.Re.Com., procedimento di conciliazione, conclusosi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione dell'operatore al tentativo di conciliazione.

Per tale ragione, in data 27 giugno 2011, con istanza introduttiva del presente contenzioso, l'utente ha ribadito le doglianze ed ha avanzato le medesime pretese già proposte in sede di tentativo di conciliazione, e, nello specifico, ha richiesto a questo Co.Re.Com. l'indennizzo per mancata risposta al reclamo del 20 settembre 2010 e l'indennizzo per malfunzionamento del servizio. L'utente, inoltre, ha avanzato nuove domande, quali l'indennizzo per mancata risposta alla diffida del 24 novembre 2010, l'indennizzo per arbitraria attivazione anticipata di abbonamento Easy Pay, il rimborso delle somme prelevate senza compenso alcuno, ed, ancora, l'indennizzo per mancata visione di eventi sportivi e cinema dovuto all'assenza totale di segnale e/o squadrettamento.

In seguito alla nota di avvio del procedimento, datata 29 giugno 2011, RTI non ha prodotto memoria difensiva, ma, con nota datata 21 luglio 2011 (trasmissa per conoscenza a questo Co.Re.Com.), ha comunicato all'odierno ricorrente che, da opportuni controlli, la copertura del segnale, nel comune di residenza, era ottima e, dunque, la mancata visione dell'evento sportivo è dipesa da problemi relativi all'impianto di ricezione, che possono essere agevolmente accertati e risolti mediante l'ausilio di un tecnico antennista.

In merito alla mancata visione dei contenuti Gallery, il gestore ha sottolineato che la stessa era dovuta, senza dubbio, al fatto che il contratto, attivato dall'utente, prevedeva la sola fruizione dei contenuti Calcio.

Peraltro, l'operatore ha aggiunto che il contratto Gallery-Calcio è stato risolto per volontà dello stesso utente, al fine di attivare il nuovo contratto Easy Pay, ad un prezzo più vantaggioso (in data 8 ottobre 2010, è stato lo stesso utente a contattare la società al fine di procedere all'attivazione del suddetto contratto, sulla tessera già in suo possesso).

Infine, RTI si rende disponibile ad divenire al bonario componimento della vertenza de qua, corrispondendo la somma di € 100,00.

L'odierno ricorrente ha prodotto memorie solo in data 14 marzo 2012, dunque, oltre il termine stabilito con la nota di avvio del procedimento, del 29 giugno 2011.

Tuttavia, con nota del 25 luglio 2011, (trasmissa per conoscenza a questo Co.Re.Com.), il sig. xxxxxx ha controdedotto ai rilievi sollevati da RTI e nello specifico, in ordine alla mancata visione dei contenuti Gallery, ha evidenziato che sino al 8 ottobre 2010 (data dell'arbitraria attivazione del contratto easy pay), anche tale pacchetto doveva essere visibile, e ciò in virtù della promozione, presente sulla tessera al momento in cui l'acquistata. Riguardo, invece, la risoluzione del contratto Gallery-Calcio, l'utente ha osservato che, solo a seguito di proposta degli operatori ed a seguito di rassicurazioni, in riferimento alla effettiva copertura del segnale, ha aderito all'offerta migliore easy pay.

Peraltro, il ricorrente ha precisato, ancora, che l'intento dello stesso era quello di aderire all'offerta pay a partire dal 10 novembre 2010, anche perché dal 10 settembre 2010 (data di acquisto della tessera), al 10 novembre 2010 la visione dei contenuti Mediaset Premium era gratuita.

Per quanto sopra rilevato, l'utente, ai fini di un bonario componimento della controversia, ha richiesto indennizzi pari ad € 500,00 per mancata o parziale visione del servizio, ad € 1350,00 per mancata risposta al reclamo del 20 settembre 2010, ad € 1050,00 per mancata risposta al reclamo del 24 novembre 2010, ed, infine, € 100,00 per spese di procedura.

In data 7 settembre 2011, parte convenuta si rende disponibile a corrispondere la somma di € 350,00, nonché ad inoltrare una tessera prepagata Mediaset Premium sino al 30 giugno 2012.

E' opportuno, ancora, evidenziare che parte ricorrente, in data 3 novembre 2011, ha inviato a questo Co.Re.Com. la certificazione di un tecnico, dalla quale si evince che la copertura del segnale è tale da non rendere visibili i programmi dei canali Mediaset Premium.

All'udienza di discussione del 14 marzo 2012 parte convenuta non è comparsa, il legale del ricorrente, invece, ha presenziato insistendo nelle proprie deduzioni e chiedendo l'integrale accoglimento delle proprie richieste.

Motivi della decisione

1) In tema di rito.

In via preliminare, è opportuno rilevare che il ricorrente ha avanzato nella presente procedura domande assolutamente nuove, che non sono state oggetto del precedente tentativo di conciliazione.

Nello specifico, con la domanda del precedente tentativo, afferente ad un abbonamento Gallery+Calcio, l'utente ha richiesto: 1) l'indennizzo per mancata risposta al reclamo del 20 settembre 2010 e 2) l'indennizzo per servizio irregolare e discontinuo. In merito alla presente procedura, afferente, anche, ad altro abbonamento, ossia Easy Pay, il ricorrente ha richiesto, altresì: 1) l'indennizzo per mancata risposta alla diffida del 24 novembre 2010, 2) l'indennizzo per arbitraria attivazione anticipata di abbonamento Easy Pay, 3) l'indennizzo per mancata visione di eventi sportivi e cinema dovuto all'assenza totale di segnale e/o squadramento.

L'ampliamento dell'esame alle nuove questioni consentirebbe l'elusione del principio di obbligatorietà della fase conciliativa, pertanto le stesse devono essere dichiarate inammissibili (cfr. DELIBERA N. 17/10/CRL).

E' necessario, ancora, precisare che non può essere oggetto di esame ed è, dunque, irricevibile, la memoria prodotta dall'istante in data 14 marzo 2012, atteso che il deposito è avvenuto tardivamente, ossia oltre il termine assegnato nella nota di avvio del procedimento, del 29 giugno 2011.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedurali e, dunque, evidenziare che l'operatore convenuto non ha aderito all'udienza di conciliazione e, parimenti, è rimasto assente all'udienza di discussione del 14 marzo 2012, pur dichiarandosi disponibile a definire bonariamente l'intera controversia (ossia relativa ad i servizi Gallery+Calcio ed Easy Pay), corrispondendo la somma di € 350,00, nonché ad inoltrare una tessera prepagata Mediaset Premium sino al 30 giugno 2012. Di converso, il rappresentante dell'utente ha partecipato all'udienza di discussione, insistendo nelle proprie deduzioni e chiedendo l'integrale accoglimento della propria domanda.

2. Riguardo al merito.

Dichiarata l'inammissibilità delle domande nuove, prima di entrare nel merito della contestazione sollevata dall'utente, ed al fine di delimitare l'ambito del petitum, occorre precisare che l'oggetto dell'odierno procedimento verte sostanzialmente: 1) sul malfunzionamento relativo alla discontinua ed irregolare visione dei canali Mediaset Premium, oggetto del servizio Gallery+Calcio, con conseguente contestazione e richiesta di indennizzo per il periodo del malfunzionamento; 2) sulla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 20 settembre 2010.

2.1. Con riferimento al malfunzionamento dei canali e conseguente richiesta dell'indennizzo

Entrando nel merito della fattispecie, deve osservarsi che l'utente ha riscontrato, da subito (18 settembre 2010), che il segnale di ricezione Mediaset, nella zona di residenza dello stesso, era sempre irregolare e discontinuo, tale da poter usufruire della visione dei canali, compresi nel servizio Gallery+Calcio, solo per poche ore al giorno.

Per tale motivo, l'odierno ricorrente ha segnalato il disservizio alla RTI, con lettera a/r del 20 settembre 2010 ed ha, anche, ripetutamente contattato il call center Mediaset, circostanza, peraltro, non smentita dal gestore. A tali segnalazioni, tuttavia, non è seguito nessun intervento dell'operatore, volto a ripristinare il servizio.

Ai sensi della delibera 278/04/CSP, art. 4, il fornitore di servizi televisivi a pagamento deve garantire il servizio in modo regolare, continuo e senza interruzioni.

Nel caso in esame, RTI non ha posto fine al disservizio e non ha avvisato l'utente sull'impossibilità tecnica di risoluzione del problema.

A tal proposito, si osserva, anche, che RTI non solo non ha prodotto le memorie difensive, ma non ha nemmeno fornito alcun riscontro probatorio, idoneo ad escludere la propria responsabilità in merito ai fatti contestati. Il gestore con nota del 21 luglio 2011, si è limitato, solamente, a comunicare al ricorrente che, da opportuni controlli, è stato verificato che la copertura del segnale, nel proprio comune di residenza, è ottima e, dunque, la mancata visione dei programmi è dipesa da problemi relativi all'impianto di ricezione dello stesso utente. Per contro, dagli scritti depositati agli atti (certificazione di un tecnico incaricato dall'utente) si evince che la copertura del segnale è tale da non rendere visibili i programmi dei canali Mediaset Premium.

Alla luce di tali considerazioni, questo Co.Re.Com. ritiene che vada riconosciuto al ricorrente l'indennizzo, in relazione al periodo di malfunzionamento (cfr. DELIBERA N. 38/11/CRL).

Sul punto, l'art. 21.5 delle Condizioni generali di fornitura precisa che *"nel caso di mancata visione del/i pacchetto/i scelto/i dal Contraente nell'ambito del servizio per un periodo superiore ai livelli di qualità garantiti così come specificato all'art. 12, il cliente potrà fare richieste di rimborso al servizio clienti al numero 199.303.404. Il servizio clienti, qualora verifichi la sussistenza del diritto al rimborso e dell'effettivo disservizio, provvederà a riconoscere sul corrispettivo dovuto dal contraente un accredito pari al valore del/i pacchetto/i non fruito/i rapportato al periodo di effettiva mancata fruizione del servizio"*. La normativa in questione, tuttavia, nulla specifica in merito quantum di indennizzo pro die, dovuto per mancata fruizione del servizio.

Per quanto sopra considerato, la società RTI xxx Gruppo Mediaset è tenuta a liquidare in favore dell'utente la somma di euro € 135,00 (centotrentacinque/00), a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio, dal 18 settembre 2010 (data in cui l'utente ha contenzza dell'effettivo disservizio) al 10 novembre 2010 (data in cui sarebbe venuta meno la visione gratuita dei programmi contenuti nella tessera Mediaset Premium, ed afferenti al servizio Gallery+Calcio) per complessivi giorni 54, al parametro di euro 2,50 per ogni giorno di disservizio, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 73/11/CONS..

2.2 Con riferimento alla richiesta di indennizzo per mancata risposta al reclamo del 20 settembre 2010

La segnalazione del malfunzionamento del servizio, avvenuta tramite raccomandata del 20 settembre 2010, è rimasta priva di riscontro.

Nessuna prova è stata fornita da RTI in ordine all'attività svolta a seguito del reclamo dell'utente, e dalla corrispondenza intercorsa tra le parti risulta evidente l'inerzia della RTI che, solo in data 21 luglio 2010, rende edotto l'utente delle ragioni tecniche che hanno determinato il malfunzionamento.

Rileva, a tal fine, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto.

A tal proposito, l'art. 7.2 Carta Servizi Mediaset Premium stabilisce che nell'ipotesi di mancata visione del Pacchetto scelto dall'utente *"RTI si impegna a dare risposta (positiva o negativa) alle richieste di rimborso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta"*.

La mancata risposta al reclamo viola il precetto della delibera 278/04/CONS, laddove stabilisce che, qualora l'utente rivolga un reclamo al gestore, questi debba prevedere nella Carta dei Servizi il termine per le definizioni dei reclami, le modalità di comunicazione all'utente dell'esito del reclamo, i provvedimenti o le misure idonee per rimuovere le irregolarità riscontrate e per il ristoro dei pregiudizi arrecati in caso di accoglimento del reclamo.

Rilevato che RTI non ha mai risposto al reclamo, in violazione anche della carta dei servizi che dispone che la risposta deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo, e traducendo questo comportamento come in una

poco accorta gestione del cliente, attesa la mancanza di dialogo e di contraddittorio, si ritiene di dover riconoscere al sig. xxxxx il relativo indennizzo.

Considerato che la citata Carta dei Servizi nulla dispone in merito al quantum dell'indennizzo pro die, la società Mediaset RTI Spa è tenuta a liquidare in favore dell'utente la somma complessiva di euro € 52,00 (cinquantadue/00), a titolo di indennizzo per la mancata gestione del reclamo, dal 20 settembre 2010 (data del reclamo) al 10 novembre (data in cui sarebbe venuta meno la visione gratuita dei programmi contenuti nella tessera Mediaset Premium, ed afferenti al servizio Gallery+Calcio), per complessivi giorni 52, al parametro di euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 11 della delibera n. 73/11/CONS, all. A..

Pertanto, e in conclusione, la domanda proposta, conforme, nei punti sub 2.1 e 2.2, all'oggetto del precedente tentativo di conciliazione, deve essere integralmente accolta, riconoscendo al ricorrente l'indennizzo per malfunzionamento del servizio e l'indennizzo per mancata risposta al reclamo. Resta salva la facoltà dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, per l'eventuale risarcimento dei danni.

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

3. Con riferimento alle spese di procedura

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce, inoltre, che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, l'operatore convenuto non ha aderito all'udienza di conciliazione e, parimenti, è rimasto assente all'udienza di discussione del 14 marzo 2012, pur dichiarandosi disponibile a definire bonariamente l'intera controversia, (nel mentre oggetto della presente procedura riguarda esclusivamente il servizio Gallery+Calcio), mediante la corresponsione di € 350,00. Di converso, il legale dell'utente ha partecipato all'udienza di discussione, insistendo per l'integrale accoglimento delle proprie richieste.

Per tali motivi, si ritiene equo liquidare € 150 per spese della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

DELIBERA

Ritenuto che si ravvisano diversi inadempimenti contrattuali nella condotta della società RTI xxx GRUPPO MEDIASET, l'operatore è tenuto a:

- 1) liquidare in favore del sig. xxxxxxx, mediante assegno o bonifico bancario, gli importi sottoindicati:
 - a) euro € 135,00 (centotrentacinque/00), a titolo di indennizzo per malfunzionamento del servizio;
 - b) euro € 52,00 (cinquantadue/00), a titolo di indennizzo per mancata risposta al reclamo;
 - c) euro 150,00 (centocinquanta/00) per spese di procedura;
- 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";

- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 6) La società RTI xxx GRUPPO MEDIASET è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale